

Sintesi normativa dell'integrazione scolastica

L'integrazione scolastica è un processo irreversibile (Linee guida del MIUR 2009), che ha più di 30 anni ed "è stato l'esperimento più antico del lavoro in team dei docenti".

Essa coniuga il binomio AUTONOMIA- INTEGRAZIONE sotto due aspetti:

- Obiettivi primari per l'allievo disabile e i suoi compagni
- Strumenti principali che hanno i docenti per realizzare gli obiettivi stessi
 - l'autonomia dei docenti nell'ambito della loro professionalità → nella scelta dei metodi e delle strategie più adeguate
 - l'integrazione dei docenti nel lavoro in team

(Serenella Besio – docente pedagogia speciale - Università di Aosta)

La **legge 517/77** registra ciò che già si faceva dal 1971 (abolizione delle classi differenziali) e "stabilisce con chiarezza gli strumenti e le finalità per *l'integrazione scolastica*" degli alunni disabili, da attuarsi mediante la presa in carico di tutto il Consiglio di Classe e attraverso l'introduzione **dell'insegnante specializzato per le attività di sostegno**. (Linee guida del MIUR 2009).

Alla legge 517/77 seguono negli anni numerosi interventi legislativi, che vengono raccolti organicamente e integrati con la **Legge 104/92 (Legge Quadro** per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che diventa il punto di riferimento normativo per l'integrazione scolastica.

E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie (art 12. comma 2 Diritto all'educazione e all'istruzione l.n 104/92)

Nel 2000, con la legge sulla parità scolastica, il sistema dell'integrazione è stato esteso anche alle scuole paritarie.

1971 Legge 118 Ammette nella scuola dell'obbligo normale gli alunni con disabilità (mutilati ed invalidi civili), tranne in caso di gravi deficienze intellettive o menomazioni fisiche.

1976 Legge 360 Consente l'istruzione dei bambini ciechi nelle scuole normali

1977 Legge 517 Definisce le modalità organizzative e di supporto per le classi che accolgono alunni con disabilità.

Consente l'istruzione dei bambini sordi nelle scuole normali

1987 sentenza Corte Costituzionale

Estende alla scuola superiore il diritto di istruzione per i disabili finora garantito solo nella scuola dell'obbligo.

1992 Legge 104 È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione nelle classi di scuola comune a tutti i minori con disabilità, gravi compresi.

Definisce i compiti delle ASL

2000 Legge 62 Estende l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità anche alle scuole paritarie

3 Il diritto all'istruzione

Il diritto all'educazione e all'istruzione per i minori con disabilità è definito in Italia dalla Legge 104/92 che definisce questi cinque principi fondamentali (pienamente validi tuttora):

o è **garantito** il diritto all'educazione e all'istruzione;

o l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo **sviluppo delle potenzialità** della persona;

o l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione **non può essere impedito** da difficoltà derivanti dalla disabilità;

o l'integrazione scolastica deve essere garantita mediante un **percorso personalizzato**;

o le ASL e la scuola sono **congiuntamente responsabili** della progettazione degli interventi.

1 È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

(Legge 104/92 art 12/2)

L'affermazione è categorica: garantire un diritto significa dover effettivamente **rimuovere tutti gli ostacoli**, di tipo organizzativo, ambientale, economico, che possono negarne il riconoscimento.

2 2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

(Legge 104/92 art 12/3)

Porre lo sviluppo delle potenzialità individuali come obiettivo significa che i percorsi educativi saranno ovviamente **personalizzati**.

3 3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

(Legge 104/92 art 12/4)

Il quarto comma dell'art. 12 ribadisce e rafforza quanto già affermato nel secondo: nessuna situazione di disabilità, per quanto grave, può giustificare la negazione del diritto all'educazione e all'istruzione.

4.4. Alla **personalizzazione del percorso educativo** la Legge 104/92 dedica buona parte dell'articolo 12.

La progettazione individualizzata si concretizza in una serie di documenti che la Legge descrive e prescrive:

La Diagnosi Funzionale

Il Profilo Dinamico Funzionale

Il Piano Educativo Individualizzato.

5.5. Tutti gli alunni con disabilità hanno **diritto ad un servizio di supporto psico-socio-pedagogico**, fornito dall'ASL di residenza o da un altro soggetto convenzionato, che condivide con la Scuola la responsabilità della progettazione educativa, ossia della definizione degli interventi e della loro valutazione.

Il ruolo delle ASL nell'integrazione scolastica è definito più dettagliatamente nell'Atto di Indirizzo, previsto dalla Legge stessa, emanato nel 1994 (DPR 24/2/94).

Sono inoltre garantite attività di sostegno mediate l'assegnazione di docenti specializzati. Gli Enti Locali hanno l'obbligo di fornire assistenza per l'autonomia personale e la comunicazione a favore degli alunni con disabilità fisica e sensoriale

Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

(Legge 104/92 art 13/3).

Anche in questo caso la Legge fa uso di termini non ambigui:

o l'attività di sostegno è garantita;

o gli Enti Locali hanno l'obbligo di fornire, in caso di disabilità fisica o sensoriale, il personale a supporto dell'autonomia o della

comunicazione. **3 Il diritto all'istruzione**

Il diritto all'educazione e all'istruzione per i minori con disabilità è definito in Italia dalla Legge 104/92 che definisce questi cinque principi fondamentali (pienamente validi tuttora):

o è **garantito** il diritto all'educazione e all'istruzione;

o l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo **sviluppo delle potenzialità** della persona;

o l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione **non può essere impedito** da difficoltà derivanti dalla disabilità;

o l'integrazione scolastica deve essere garantita mediante un **percorso**

personalizzato;

o le ASL e la scuola sono **congiuntamente responsabili** della progettazione degli interventi.

1 È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

(Legge 104/92 art 12/2)

L'affermazione è categorica: garantire un diritto significa dover effettivamente **rimuovere tutti gli ostacoli**, di tipo organizzativo, ambientale, economico, che possono negarne il riconoscimento.

2 2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

(Legge 104/92 art 12/3)

Porre lo sviluppo delle potenzialità individuali come obiettivo significa che i percorsi educativi saranno ovviamente **personalizzati**.

Materiali di studio Assistenti Amministrativi – Area Disabilità e Integrazione
12

3 3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

(Legge 104/92 art 12/4)

Il quarto comma dell'art. 12 ribadisce e rafforza quanto già affermato nel secondo: nessuna situazione di disabilità, per quanto grave, può giustificare la negazione del diritto all'educazione e all'istruzione.

4 4. Alla **personalizzazione del percorso educativo** la Legge 104/92 dedica buona parte dell'articolo 12.

La progettazione individualizzata si concretizza in una serie di documenti che la Legge descrive e prescrive:

La Diagnosi Funzionale

Il Profilo Dinamico Funzionale

Il Piano Educativo Individualizzato.

5 5. Tutti gli alunni con disabilità hanno **diritto ad un servizio di supporto psico-socio-pedagogico**, fornito dall'ASL di residenza o da un altro soggetto convenzionato, che condivide con la Scuola la responsabilità della progettazione educativa, ossia della definizione degli interventi e della loro valutazione.

Il ruolo delle ASL nell'integrazione scolastica è definito più dettagliatamente nell'Atto di Indirizzo, previsto dalla Legge stessa,

emanato nel 1994 (DPR 24/2/94).

Sono inoltre garantite attività di sostegno mediate l'assegnazione di docenti specializzati. Gli Enti Locali hanno l'obbligo di fornire assistenza per l'autonomia personale e la comunicazione a favore degli alunni con disabilità fisica e sensoriale

Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

(Legge 104/92 art 13/3).

Anche in questo caso la Legge fa uso di termini non ambigui:

o l'attività di sostegno è garantita;

o gli Enti Locali hanno l'obbligo di fornire, in caso di disabilità fisica o sensoriale, il personale a supporto dell'autonomia o della comunicazione.

.

IL DOCENTE DI SOSTEGNO

Il docente di sostegno (introdotto dalla legge 517/77) lavora nelle classi comuni assumendone la **contitolarità**, partecipa alla **programmazione** educativa e didattica e alla elaborazione e **verifica** delle attività dei CdC e dei Collegi docenti (l.n.104/92 art 13 comma 6).

A) contitolarità:

- Sostegno alla classe
- Specificità del docente di sostegno → mediatore (deve saper dialogare, convincere e anche sapersi prendere cura dei “fantasmi dei genitori”), presenza trasversale a varie discipline in classe (in genere è il docente che sta più ore in classe)

- Negli scrutini vota per tutti gli allievi
(art 15 O.M. 90/2001) docenti di sostegno, a norma dell’art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe Vedere anche Regolamento Valutazione num 122/2009 art4
- N.B la contitolarità viene meno agli Esami di Stato, dove il docente di sostegno si trasforma in figura esperta (O.M.40/2009 art.17)

B) programmazione educativa e didattica e verifica delle attività

- Redige insieme ai colleghi, alla famiglia e ai referenti Asl i documenti di rito per gli allievi disabili (PDF-PEI)

- Collabora nella definizione dei contenuti e obiettivi minimi per le singole discipline (per la valutazione conforme), utile non solo per gli allievi disabili, ma anche per i cosiddetti “lenti”, e per gli stranieri; definisce i contenuti e gli obiettivi di una valutazione differenziata insieme ai colleghi curricolari.

DOCUMENTI DI RITO
(DPR 24 febbraio 1994 - Atto di indirizzo
Circolare regionale 10 aprile 1995 denominata "11SAP")

Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a che le unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali..... assicurino l'intervento medico cognitivo sull'alunno in situazione di handicap, necessario per le finalità di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, da articolarsi nella compilazione

- a) di una diagnosi funzionale del soggetto;
- b) di un profilo dinamico funzionale dello stesso;
- c) per quanto di competenza, di un piano educativo individualizzato, destinato allo stesso alunno in situazione di handicap.

IL PRESENTE

Gli strumenti per l'integrazione sono:

- 1) la Diagnosi funzionale (che cosa sa fare nelle aree di sviluppo definite nel PEI e nel PDF), dovrebbe essere funzionale ad un Progetto di vita ed è redatta dal clinico (referente ASL)
- 2) il Profilo Dinamico Funzionale, che è redatto dal gruppo multidisciplinare (ASL, Famiglia, Scuola) e serve a fare proiezioni nel medio lungo termine. Viene compilato ad ogni passaggio di ordine di scuola e quando se ne rileva la necessità
- 3) Il Piano Educativo Individualizzato è un documento che ha valenza sia progettuale (è all'interno di questo documento che si indicano gli obiettivi per l'anno in corso, le attività e strumenti e si conclude ad aprile con la verifica). In questo documento si devono registrare anche le modalità di valutazione scelte dalla famiglia sulla proposta della scuola e i raccordi con la programmazione della classe.

IL FUTURO

Alcune criticità emerse dalla gestione dei documenti di rito fino ad ora utilizzati e l'emergere dell'International Classification of Functioning (ICF) dell'OMS¹ hanno motivato l'avvio di una sperimentazione in ambito sanitario per verificare la possibilità di introdurre tale strumento per migliorare la fase di individuazione dell'alunno con disabilità e per meglio definire la sua diagnosi funzionale di conseguenza il suo progetto individualizzato.

La Diagnosi funzionale e il PDF confluiranno in un unico documento:
IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

Mentre permarrà, con una struttura in parte rivista e ancora da completare, il PEI.
(vedere anche linee guida del MIUR e accordo Stato – Regioni del 2008)

¹

Valutazione e valorizzazione DELL' ALLUNNO DISABILE

FONTI NORMATIVE:

- L.n. 104/ 92 art 16, commi 1-2-3 ⇒

Valutazione del rendimento in itinere: modalità, contenuti e tipi di verifiche sia per la scuola dell'obbligo, sia per quella superiore

- D. Lgs n. 297/94 (T.U.) art 318 ⇒

Valutazione del rendimento in itinere: modalità, contenuti e tipi di verifiche sia per la scuola dell'obbligo, sia per quella superiore

- O.M. 90/2001 art.13 e art.15 ⇒

Valutazione scuola secondaria 2° grado

Art15, comma2.Valutazione (che deve sempre esserci) sulla base degli obiettivi prefissati nel PEI:

- a) art 12-13 se gli obiettivi minimi raggiunti sono globalmente riconducibili a quelli della classe (valutazione conforme obiettivi minimi)
- b) art.15, comma 2 - 4 se gli

- O.M. 90/2001 art.11 ⇒
Valutazione scuola media 1° grado

Comma12 : se l'allievo raggiunge gli obiettivi fissati nel PEI ottiene la promozione e alla fine del triennio ha il diploma di licenza media

Se, invece, l'allievo non raggiunge gli obiettivi fissati nel PEI (il PEI non è stato ben impostato!!!) può ripetere la classe o superare gli esami finali con un attestato per il solo riconoscimento dei crediti formativi

D.P.R. 323 /1998 Regolamento nuovo Esame di Stato Art 6; Il Regolamento del nuovo Esame di Stato (DPR 23/7/1998 n.323) confluito nel T.U. prevede che le **prove equipollenti** possono consistere:

- Nell'utilizzo di mezzi tecnici diversi
- in modi diversi
- nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti

per la predisposizione delle prove d'esame la commissione può avvalersi di **personale esperto** e si deve basare sulla documentazione del C.d. C., sulle modalità di valutazione e sull'assistenza fornita durante l'anno. Sono inoltre previsti tempi più lunghi

O.M.40 / 2009 “ Esame di stato” art 17 Esame dei candidati in situazione di handicap: nel comma 1 si ribadiscono le prove equipollenti, tali da **consentire di verificare una preparazione del candidato idonea al rilascio del diploma**, il personale esperto viene consultato per la predisposizione delle prove d'esame equipollenti, vengono invece utilizzati i medesimi “operatori” che hanno seguito l'allievo durante l'anno per affiancare l'allievo durante gli esami.

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Articolo 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati **adottati particolari criteri didattici**, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in **sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.**
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite **prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche** e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore degli alunni handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari, previa intesa col docente della materia e, occorrendo, con il consiglio di facoltà, sentito eventualmente il consiglio dipartimentale.

Decreto legislativo 16.04.1994 , n. 297

(S.O. n. 79 G.U. n. 115 del 19 maggio 1994)

Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

PARTE II Ordinamento scolastico - TITOLO VII Norme comuni - CAPO IV Alunni in particolari condizioni - SEZIONE I Alunni handicappati - PARAGRAFO I Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato

Articolo 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

Testo in vigore dal 30.06.1994

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, **anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.**

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

Art. 15 Valutazione degli alunni in situazione di handicap

1. Nei confronti degli **alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata**; è consentito, tuttavia, **l'uso di particolari strumenti didattici** appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

2. Per gli **alunni in situazione di handicap psichico la valutazione**, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, **deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe**, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.

3. Ove il Consiglio di classe riscontri che **l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali** o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti **artt.12 e 13**.

4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il **piano educativo individualizzato sia diversificato** in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il **Consiglio di classe**, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, **valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali**. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere **ammessi** alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. **In calce alla pagella** degli alunni medesimi, **deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite**. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un **credito formativo** spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato di cui sopra, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e

13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli **alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell'attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare**, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, **le classi successive, sulla base di un progetto** – che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, **possono sostenere l'esame di Stato sulla base di prove differenziate** coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art.17, comma 4, dell'O.M. n.29/2001.

5. **Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.**

6. Per gli alunni che seguono un **Piano educativo Individualizzato differenziato**, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, **l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I** e non ai programmi ministeriali.

7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n.8) valutazione.

8. Al fine di facilitare **lo svolgimento delle prove equipollenti** previste dall'art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita **relazione**, nella quale, oltre a indicare i **criteri e le attività** previste al comma precedente, danno **indicazioni concrete** sia per l'**assistenza** alla persona e alle prove d'esame sia sulle **modalità** di svolgimento di prove equipollenti, sulla base **dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo**. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall'art.17, comma 1, dell'O.M. n.29/2001.

9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

10. I docenti di sostegno, a norma dell'art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l'integrazione scolastica, ai sensi dell'art.317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94

Art.16 **Pubblicazione degli scrutini**

1. A norma dell'art.2 dell'ordinanza ministeriale n.134/2000 relativa al calendario scolastico, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.

2. In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all'albo dell'Istituto l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva", "non qualificato", "non licenziato").

3. Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

4. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia di valutazione, definiscono idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami, esclusi quelli conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

ALLEGATO ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE

(artt. 12 e 13 O.M. 90/2001)

(utilizzato durante gli scrutii e inserito nei verbali)

Premessa

Le brevi note che seguono, se pur normate per gli allievi certificati, andrebbero estese, con le opportune modalità, a tutti quegli studenti che per varie motivazioni presentano delle difficoltà di apprendimento.

Valutazione conforme

Per gli alunni in situazione di handicap (tale dicitura evidenzia la non staticità della condizione, ma la possibile evoluzione) valutati in modo conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali, è necessario che sia considerata una scala di valutazione completa come per gli altri studenti, evitando di appiattare tutto sul livello C o, peggio ancora, sul livello D.

Presupposto di tale valutazione è che i contenuti siano stati proposti in maniera individualizzata, adottando “particolari criteri didattici” (art.16 comma 1 della L.104/92), “consentendo prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove” (art.16 comma 3 L.104/92) anche “con l’uso di ausili” (art.16 comma 4 L.104/92).

E’ automatico che se le prove equipollenti “possono essere predisposti dalla commissione giudicatrice” durante l’Esame di Stato (art.6 D.P.R. 323/98 e O.M. 90/01), a maggior ragione possono essere utilizzate per le prove di verifica durante l’anno scolastico.

Le metodologie individualizzate, sia nella presentazione dei contenuti sia per le verifiche, possono consentire all’allievo disabile, che viene in questo modo **debitamente guidato**, di raggiungere competenze e obiettivi adeguati alla classe frequentata.

Solitamente gli studenti disabili valutati in modo conforme, usufruiscono di un limitato numero di ore di sostegno (da 4,5 a 9 ore settimanali, esclusi i “sensoriali” che possono arrivare a 18 ore),

pertanto è opportuno che i supporti di cui necessitano siano dati da tutti gli insegnanti e **non** dal solo docente per il sostegno sulla base di un comune operare anche nel momento della valutazione. Nel compilare la scheda di valutazione, qualora l'allievo dovesse essere collocato a un livello sufficiente o medio – C - questo non implica che non si possano dare voti superiori, se si considerano il livello delle abilità possedute e il grado di partenza.

DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Ordinanza Ministeriale n. 40

Roma, 2009

Art. 17

ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

1. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone **prove equipollenti** a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, **ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti**. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la **commissione d'esame può avvalersi di personale esperto**; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
3. I **tempi più lunghi** nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per

detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2

DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
UFF. I

Nota 8 luglio 2002

Prot. n. 12701

Oggetto: Pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami per gli alunni in situazione di handicap

In relazione a quesiti posti in ordine alla pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami relativamente agli alunni in situazione di handicap, si fa presente che l'O.M. 21 maggio 2001, n.90 - concernente lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali - valida anche per il corrente anno scolastico, stabilisce, all'art.15, comma 6 e all'art.16, comma 3, che "per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali."

Si chiarisce, pertanto, che la precisazione richiesta dalla citata norma va inserita **solamente nelle certificazioni rilasciate agli interessati e non nei tabelloni affissi**

all'albo dell'Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE

Silvio Criscuoli

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

Prot. n. _____/ris.

Torino, _____

Classe _____

Alla Famiglia

Sede _____

Oggetto: Comunicazione sulle modalità di valutazione dell'allieva/o _____.

Il Consiglio della Classe _____ sez. _____ dell'Istituto, comunica alla famiglia dell'allievo in oggetto, che intende adottare nei suoi riguardi:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> una valutazione <u>differenziata</u> ai sensi dell'art. 15 dell'O.M. 90/01<input type="checkbox"/> una valutazione <u>conforme</u> agli obiettivi della classe ai sensi degli artt. 12 e 13 dell'O.M. citata |
|--|

La famiglia è invitata ad esprimere la sua opinione, inviando all'Istituto una comunicazione scritta entro e non oltre il _____ utilizzando il modulo allegato alla presente.

Se la famiglia comunicherà l'intenzione di non valutare in maniera differenziata l'allieva/o, questi sarà senz'altro valutato conformemente agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, secondo gli artt. 12 e 13 dell'O.M. citata

Passato il termine indicato, in assenza di comunicazione da parte della famiglia, l'intenzione del Consiglio di Classe verrà ritenuta approvata.

Si allegano informazioni sugli articoli e sulle disposizioni citate. In particolare, alleghiamo informazioni sugli effetti della valutazione “*differenziata*” o “*conforme*” ai fini degli Esami di Stato e di Qualifica Professionale.

Siamo disponibili per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti
Il Consiglio di Classe

DOCENTE	MATERIA	FIRMA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Torino, _____

Al Dirigente Scolastico
Istituto.....

I sottoscritti _____

in qualità di _____

dell'allieva/o _____

iscritto alla classe _____ sez. _____ del Suo Istituto,

DICHIARANO

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> di accettare<input type="checkbox"/> di non accettare |
|---|

la decisione del Consiglio di Classe sulla valutazione dell'allieva/o in questione, e quindi desiderano che venga valutata/o in maniera:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> differenziata (ai sensi dell'art. 15 dell'O.M. n° 90/01)<input type="checkbox"/> conforme agli obiettivi della classe (ai sensi degli artt. 12 e 13 dell'O.M. citata) |
|---|

Firme _____

ALCUNE INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI

Gli alunni in situazione di handicap (a norma delle Ordinanze Ministeriali 38/99 e 90/01, che sostituiscono le precedenti regolamentazioni) possono essere valutati ai sensi:

- Degli articoli 12 e 13 – preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali (negli anni passati si parlava di art. 12);
- Dell'articolo 15 – P.E.I. diversificato in vista di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali (negli anni passati si parlava di art. 13);

Nota: nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata.

Quando un Consiglio di Classe intende adottare una valutazione differenziata (art.15), deve darne notizia alla famiglia; la famiglia, entro un termine fissato dalla scuola, deve comunicare formalmente il suo assenso o il suo dissenso;

- se dalla famiglia non giunge nessuna comunicazione, la proposta di valutazione differenziata si intende accettata;

- se la famiglia esprime dissenso rispetto alla scelta del consiglio di classe, l'alunno deve essere valutato ai sensi degli articoli 12 e 13, cioè con modalità conformi a quelle previste dai programmi ministeriali.

Che percorso scolastico possono fare gli allievi in situazione di handicap?

	Valutazione conforme	valutazione differenziata
Articoli	artt. 12 e 13, O.M. 90/01	art. 15, O.M. 90/01
Obiettivi	Quelli stabiliti nella programmazione valida per tutta la classe e derivati dai programmi ministeriali;	Quelli individuati dal PEI e concordati tra insegnanti, operatori ASL, famiglia;
Valutazione durante l'anno scolastico e finale (pagella)	Come previsto nella programmazione della classe; non è comunque vietata una personalizzazione delle modalità di verifica, a seconda delle diverse difficoltà e possibilità dell'allievo. Il sistema di valutazione rispecchia il livello di apprendimento riferito ai programmi ministeriali ed è paragonabile a quello dei compagni di classe	Il Consiglio di Classe osserva i risultati dell'apprendimento facendo riferimento al PEI e li valuta attribuendo i voti sulla pagella e sul registro generale utilizzando la seguente dicitura: <i>“la presente votazione è riferita al pei e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 15 dell' O.M. 90/01</i> <u>Questa formula NON viene riportata sui tabelloni dei voti che vengono resi pubblici e affissi né, di norma, nei pagellini di metà quadrimestre.</u>
Esame	Gli alunni sono ammessi agli esami di qualifica, se arrivano agli obiettivi minimi previsti nella programmazione della loro classe	Se vengono raggiunti gli obiettivi previsti dal PEI, gli allievi vengono ammessi all'esame di qualifica, e svolgono prove differenziate finalizzate all'attestazione delle loro competenze.

	Valutazione conforme (segue)	valutazione differenziata (segue)
Attestato di diploma	Se superano l'esame, ricevono un regolare titolo di studio (certificazione delle competenze conseguite), che può essere spendibile sul mercato del lavoro o per la prosecuzione del percorso scolastico (sia all'interno della scuola statale, che verso corsi di formazione professionale).	Se superano l'esame, ricevono una attestazione di credito formativo (non un diploma di qualifica, ma nemmeno semplicemente un attestato di frequenza), che dettaglia le competenze acquisite, ed è spendibile sul mercato del lavoro oppure per la prosecuzione del percorso scolastico (sia all'interno della scuola statale, che verso corsi di formazione professionale). Se l'esame differenziato ha esito

		negativo, l'alunno ripeterà ancora una volta la classe terza, sostenendo nell'anno successivo ancora un esame differenziato; gli obiettivi del PEI possono in questo caso essere ridotti.
Dopo diploma qualifica	il di Inserimento nel mondo del lavoro, formazione professionale o istruzione statale finalizzata all'esame di stato (Maturità); l'esame finale viene affrontato con modalità simili a quelle descritte per l'esame di qualifica, e comunque conformi alla programmazione della classe.	Si può prevedere una o più ripetizione della classe 3°, con la costruzione di un progetto mirato al conseguimento del titolo di studio nell'anno successivo; tale progetto deve porsi gli obiettivi dei programmi ministeriali, prevedere una valutazione conforme ai sensi degli artt. 12 e 13, l'esame di qualifica, e a questo può far seguito il conseguimento del titolo. In alternativa, è possibile la frequenza dell'allievo alle classi 4° e 5°, con progetti mirati ad inserimenti lavorativi, e/o al superamento dell'esame di stato (Maturità), con valutazione, prove differenziate, e modalità simili a quelle descritte per il diploma di qualifica professionale.

Il sistema di valutazione adottato andrebbe mantenuto per tutto l'anno scolastico, a meno di eventi di eccezionale gravità o importanza. Allo stesso tempo, ricordiamo che la decisione presa dal Consiglio di Classe (e approvata dalla famiglia dell'allievo) è valida per un solo anno scolastico, e quindi può essere modificata (o riconfermata) nei primi mesi di scuola

Nell'esaminare le diverse possibilità di valutare l'allievo, dobbiamo senz'altro avere a cuore il suo futuro di persona autonoma e, allo stesso tempo, tenere presente il senso profondo che questa scelta ha per lo studente.

- Proviamo ad immaginare se, ricevendo voti "normali", egli si possa sentire "come gli altri", o, al contrario, avere di sé un'impressione limitante e negativa di "inadeguatezza, insufficienza, sconfitta".
- I voti "differenziati" potrebbero avere un'influenza positiva (evitare stress, offrire un'immagine di successo negli obiettivi importanti, personalizzare l'apprendimento) ma anche negativa (essere troppo consolatori e comunque "falsi", essere poco stimolanti sul piano dell'apprendimento e dell'integrazione).

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ANNO SCOLASTICO _____ / _____

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
"PAOLO BOSELLI"
Via Montecuccoli, 12 - TORINO

**CERTIFICATO
DI CREDITI FORMATIVI**

(Rilasciato ai sensi dell'O.M. n.90/2001, art. 15)

Conferito a _____

Nata/o a _____ (prov. di _____)

Il giorno _____ 19 _____

Torino addì _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giorgio MACCAGNO)

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ANNO SCOLASTICO _____ / _____

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
"PAOLO BOSELLI"

ATTESTATO

DI CREDITO FORMATIVO

(RILASCIATO AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.P.R. 23 LUGLIO 1998 -N.323)

Conferito a _____

Nata/o a _____ (prov. di _____)

Il giorno _____ 19 _____

con la seguente votazione complessiva:

_____centesimi

Torino addì _____

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
